



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

18/05/2012 U-nd/2369/2012

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048



/U-GF/12

Ai Consigli degli Ordini  
degli Ingegneri  
Loro Sedi

Oggetto: Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione –  
d.lgs. n.81/2008 – corsi di aggiornamento –  
periodicità quinquennale – decorrenza – invio parere  
CNI

---

Data la rilevanza della tematica trattata, si trasmette in  
allegato il parere CNI datato 14 maggio 2012, per opportuna  
informazione.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)

IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

ALLEGATO :

- Parere CNI 14/05/2012.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

14/05/2012 00:00:00 U-nd/2284/2012

/U-GF/12



Ordine degli Ingegneri della  
Provincia di Firenze

Oggetto: Responsabili dei servizi di prevenzione e protezione –  
d.lgs. n.81/2008 – corsi di aggiornamento –  
periodicità quinquennale – decorrenza - richiesta  
parere – prot. CNI n. 1836

---

In relazione alla richiesta in oggetto, circa il momento di decorrenza dei 5 anni previsti dall'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 (su cui v. la circolare CNI 10/03/2006 n. 497) per il corso di aggiornamento dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione di cui all'art.32 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81, si allega il recente parere dell'Assessorato della Salute, Dipartimento Attività Sanitarie, Servizio 3, Tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, della Regione Siciliana, datato 12 aprile 2012.


Il parere citato afferma che “- in analogia a quanto sancito in Conferenza Stato Regioni il 5 ottobre 2006 – per gli esonerati dalla frequenza del modulo B, l'obbligo di aggiornamento per coloro che usufruiscono dell'esonero ex art.32, comma 5, del d.lgs. n.81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008, dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013. Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nell'art.32, comma 5, del d.lgs. n.81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si

precisa che in tal caso costituisce riferimento, per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui concludere l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea".

Si ritiene che la nota allegata costituisca esauriente risposta al quesito sollevato.

Distinti saluti.

*IL CONSIGLIERE SEGRETARIO*  
*(Ing. Riccardo Pellegatta)*



*IL PRESIDENTE*  
*(Ing. Armando Zambrano)*



ALLEGATO :

- Parere Assessorato della Salute della Regione Siciliana del 12 aprile 2012, prot. Servizio 3 n. 31976/12.

Num. cod. Fiscale 80012000826  
Partita I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA SALUTE  
Dipartimento Attività Sanitarie  
cd Osservatorio Epidemiologico  
Servizio 3

“Tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi Di Lavoro”

Prot./Servizio3/ n° 31926 112

Palermo li, 1 2 APR 2012

**Al Presidente della Consulta Regionale degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia**

**Al Presidente della Consulta Regionale degli  
Ordini degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Sicilia**

**Ai Presidenti degli Ordini degli Ingegneri  
della Regione Sicilia**

**Ai Presidenti degli Ordini degli Architetti,  
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  
Regione Sicilia**

**e p.c. ai Direttori S.PRE.SA.L. delle AA.SS.PP della  
Regione Sicilia**

**LORO SEDI**

**Oggetto: Decorrenza dell'aggiornamento per RSPP e per ASPP esonerati ai sensi  
dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008**

Pervengono a questo Dipartimento quesiti in merito alla decorrenza dell'aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), esonerati ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

A tal proposito si specifica che anche i suddetti soggetti, in caso di effettivo esercizio della funzione di ASPP o RSPP, sono obbligati ad effettuare l'aggiornamento quinquennale e che il mancato adempimento di tale obbligo determinerebbe la perdita dell'"operatività" del ruolo, recuperabile solo a seguito del completamento dell'aggiornamento.

Inoltre si precisa che - in analogia a quanto previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 - per gli esonerati dalla frequenza del modulo B,

l'obbligo di aggiornamento, per coloro che usufruiscono dell'esonero ex articolo 32, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso e, cioè, a far data dal 15 maggio 2008 dovendo essere completato entro il 15 maggio 2013.


Invece, per coloro che abbiano conseguito una delle lauree indicate nell'articolo 32, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008, successivamente alla data del 15 maggio 2008, si precisa che in tal caso costituisce riferimento, per l'individuazione della decorrenza del quinquennio entro cui concludere l'aggiornamento, la data di conseguimento della laurea.

Si specifica inoltre che relativamente alla durata degli aggiornamenti l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 5 ottobre 2006 stabilisce quanto segue:

- per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO;
- per gli RSPP appartenenti al raggruppamenti dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori;
- per gli RSPP appartenenti al raggruppamenti dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori;

Rimane inteso che il modulo A ed il modulo C costituiscono credito formativo permanente, e pertanto non è previsto alcun aggiornamento.

**Il Dirigente del Servizio 3**  
(Ing. Antonio Leonardi)



**Il Dirigente Generale**  
(Dott.ssa Lucia Borsellino)

